

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2005

che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio relativamente alla data indicata all'articolo 21, paragrafo 3, termine entro il quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il periodo di validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi

*[notificata con il numero C(2005) 5020]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2005/908/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/56/CE dispone che gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la loro responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva.
- (2) Non essendo tuttavia conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza dei tuberi-seme di patate per tutti i paesi terzi interessati, la direttiva 2002/56/CE autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2005 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già prese per alcuni paesi terzi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie.
- (3) In mancanza di una normativa comunitaria sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità, occorre estendere per un periodo di tre anni l'autorizzazione concessa

agli Stati membri dalla direttiva 2002/56/CE a prorogare il periodo di validità delle decisioni di equivalenza.

- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella direttiva 2002/56/CE, all'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, la data «31 marzo 2005» è sostituita dalla data «31 marzo 2008».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).